



COMUNE DI VILLA VERDE

PROVINCIA DI ORISTANO

Francesco Ledda

Revisore Unico del Comune di Villa Verde

Verbale n° 15 del 31/10/2023

**OGGETTO: Parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato Integrativo Aziendale
Anno 2023**

IL sottoscritto Francesco Ledda, Revisore Unico dell'Ente, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2022, ha ricevuto, via e-mail Pec datata 31/10/2023 la richiesta di parere in oggetto

IL REVISORE UNICO

Premesso che

- con deliberazione n. 9 del 21/03/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25/05/2023 è stato approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi art. 74 D.lgs. 118/2011 anno 2023 ed assegnate le risorse economiche ai Responsabili di P.O. ;
- con Deliberazione n. 30 del 05/05/2023 della Giunta Comunale ha approvato il PIAO 2023/2025 art. 6 D.L. 80/2021;
- il CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, all'art. 8 ribadisce la funzione dell'organo di revisione nella contrattazione decentrata e stabilisce che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del già menzionato organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattate di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- la composizione del fondo è stabilita dall'art. 67 del CCNL del comparto delle funzioni locali del 21.05.2018, che testualmente dice che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32. Comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari al 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

- Lo stesso articolo 67 prevede che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";
- l'importo complessivo del trattamento accessorio non può superare, a decorrere dal 01 gennaio 2018, ed ai sensi dell'art. 23, c.2 del D.Lgs 75/2017, l'importo complessivo del 2016 e che s'intende abrogato l'art. 1, comma 236, della legge del 28.12.2015 n. 208 e che il fondo 2016 era pari a euro 14.762,43 (limite, al netto delle risorse non soggette, pari a euro 14.762,43);

preso atto che

- il CCNL siglato in data 16.11.2022 e più precisamente l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Area Finanziaria;
- l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Visti

- il preliminare di Determinazione Area Finanziaria del 14/09/2023 n. 14 avente per oggetto: Costituzione Fondo Risorse da Destinare al Trattamento Economico Accessorio anno 2023;
- il prospetto di verifica dei limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata anno 2023;

preso atto

- della delibera della Giunta Comunale n.54 del 06.09.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;
- vista la costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 per un importo complessivo pari a euro 21.532,88 di cui euro 15.115,59 quali risorse soggette a vincolo e di euro 6.417,29 non soggette a limite;
- la costituzione fondo risorse contrattazione integrativa anno 2023 che evidenzia:
 1. Fondo Risorse stabili euro 15.115,59 di cui: soggette a limite € 449,93 ed euro 14.665,66 non soggette a limite;
 2. Fondo Risorse variabili euro 6.417,29 di cui 1.244,39 soggette al limite ed euro 5.172,90 non soggette al limite;
- l'allegato "verifica dei limiti in materia di contrattazione integrativa decentrata anno 2023 – art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 dal quale si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- nel fondo 2023 vengono incluse somme per gli incentivi tecnici di cui all'ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 per euro 4.000,00;
- che le somme residue per la contrattazione anno 2023 ammontano a euro 10.054,11;

- che l'incremento del fondo relativo alle posizioni organizzative (indennità di risultato) anno 2023 è pari a euro 289,81;

Preso atto che

- che il fondo trova copertura nel bilancio di previsione 2023/2025;
Visto il Dlgs. 267/2000
Visto il Dlgs. 150/2009
Visto il Dlgs. 165/2001
Visto il Dlgs. 75/2017
Visto il CCNL del 21.05.2018 relativo al comparto delle funzioni locali;
Visto il parere di regolarità contabile apposto sulla determinazione in oggetto;
Visto il bilancio di previsione 2023/2025;

Visti

- il Verbale della Delegazione Trattante. 24 ottobre 2023 relativo alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale e alla ripartizione del Fondo da destinare al Trattamento Economico Accessorio anno 2023, l'ipotesi di contratto e le relazioni tecnico/finanziaria ed illustrativa relative;
- vista la costituzione definitiva del fondo risorse decentrato per l'anno 2023 come illustrato precedentemente;
Il Revisore,

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere favorevole, in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, sulla Ripartizione del Fondo Incentivante Anno 2023 sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato Integrativo Aziendale Anno 2023.

Macomer, 31 ottobre 2023

F.to Francesco Ledda
